Tribunale di Venezia

Sezione Specializzata in Materia di Impresa

RG 12772/2017

Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio nella persona dei seguenti Magistrati:

Dott.ssa Liliana Guzzo — Presidente

Dott. Luca Boccuni — Giudice

Dott.ssa Lisa Torresan — Giudice relatore

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

A, quale socio di B ha promosso azione di responsabilità ex 2476, terzo comma, cc, contro C e D, amministratori della società.

A ha altresì proposto ricorso in corso di causa per ottenere il sequestro conservativo nei confronti dei convenuti

Con provvedimento del 14.06.2017 l'intestato Tribunale, in composizione collegiale, nel riformare l'ordinanza del Giudice della prima fase cautelare, che aveva rigettato il ricorso, ha autorizzato il sequestro conservativo nei confronti dei resistenti, in favore della società B, sino alla concorrenza dell'importo di euro 2.000.000,00.

In esecuzione del provvedimento cautelare, in data 19.06.2017 A ha notificato ad D l'ordinanza che ha autorizzato il sequestro al fine di eseguire la misura sulle quote di partecipazione del convenuto in E e in F

D ha quindi promosso ricorso ex art. 669 *duodecies* cpc, per dichiarare la nullità e/o l'inefficacia dell'eventuale iscrizione del sequestro sulle quote della società F, ed altresì per ordinare al Conservatore del Registro Imprese l'eventuale cancellazione del sequestro iscritto in forza n autorizzativa del sequestro stesso.

A fondamento del ricorso D ha allegato che le quote della società F, società di persone, non sarebbero liberamente trasferibili e pertanto non sarebbero sequestrabili.

Con parallelo ricorso, sempre disposto ex art. 669 *duodecies* cpc, A ha dato atto di avere eseguito il sequestro su alcuni beni immobili e sulle quote di partecipazione di D in G e E, precisando che il Registro Imprese ha rifiutato di iscrivere il sequestro sulle quote di F senza previa autorizzazione del Giudice.

www.osservatoriodirittoimpresa.it

Firmato Da: GUZZO LILIANA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 16a7b9 - Firmato Da: TORRESAN LISA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 11d45e

Ha quindi chiesto al Giudice di autorizzare il conservatore del Registro Imprese ad iscrivere il sequestro sulle predette quote societarie ed altresì di nominare il custode giudiziario delle partecipazioni societarie sequestrate.

Si è costituita nei subprocedimenti anche la società B .., in persona del curatore speciale, associandosi alle richieste di A .

Con ordinanza del 23.11.2017 il Giudice , dopo avere disposto la riunione dei due subprocedimenti, ha accertato che la quota di partecipazione di D in F non è assoggettabile a sequestro conservativo ed ha nominato XX quale custode delle altre partecipazioni sequestrate.

* * *

Avverso tale provvedimento A ha interposto reclamo.

Il reclamante allega che il primo giudice si sarebbe pronunciato *extra petita*, poiché avrebbe statuito sulla sequestrabilità della quota, laddove la questione sarebbe espressamente riservata al Giudice del merito, nella specie il Tribunale in composizione collegiale , il quale dovrebbe pronunciarsi con sentenza.

Erroneo sarebbe poi il richiamo dell'ordinanza all'art. 678 cpc anziché all'art. 679 cpc.

Ha poi eccepito il difetto di legittimazione attiva di D , deducendo come legittimata a far valere la non sequestrabilità della quota dovrebbe essere esclusivamente la società destinataria del sequestro, unico soggetto interessato a conservare l'assetto societario.

Nel merito, A chiede la modifica del provvedimento, deducendo in ordine alla sequestrabilità della quota di società di persone.

Si è costituito D , eccependo l'inammissibilità del reclamo avverso l'ordinanza ex art. 669 *duodecies* cpc, trattandosi di provvedimento a contenuto meramente ordinatorio, avente ad oggetto esclusivamente le modalità di attuazione del sequestro concesso in via cautelare, e pertanto modificabile dallo stesso Giudice che lo ha emesso.

Nel merito, D ha condiviso l'ordinanza qui reclamata.

Si è poi costituita la società B , associandosi alle deduzioni di A in ordine alla competenza del Collegio a decidere sulla validità del sequestro e svolgendo delle autonome considerazioni, sulle quali si tornerà nel prosieguo, volte a supportare la tesi della sequestrabilità della quota societaria.

* * *

Va preliminarmente vagliata l'eccezione di inammissibilità del reclamo.

Ai sensi dell'art. 669 *terdecies* cpc, il reclamo al Collegio è previsto avverso l'ordinanza con la quale è stato concesso o negato il provvedimento cautelare.

Il tenore testuale della norma ha indotto parte della giurisprudenza di merito ad escludere la reclamabilità dell'ordinanza ex art. 669 *duodecies* cpc, la quale, nel pronunciarsi sull'attuazione dei provvedimenti cautelari, dovrebbe contenere disposizioni di carattere meramente ordinatorio e quindi risulterebbe

www.osservatoriodirittoimpresa.it

Firmato Da: GUZZO LILIANA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 16a7b9 - Firmato Da: TORRESAN LISA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 11d45e

esclusa dall'ambito di applicazione della disposizione in esame, riferita a provvedimenti di natura strettamente cautelare (cfr. in tal senso, Trib Modena 21.09.2011, Trib torino 23.06.2010).

Secondo un altro orientamento, la collocazione dell'art. 669 *duodecies* cpc nell'ambito del procedimento cautelare uniforme porta invece a ritenere che l'ordinanza di attuazione del provvedimento cautelare possa contenere non solo disposizioni meramente attuative, di natura para esecutiva, ma anche disposizioni di natura cautelare, volte ad ampliare o restringere, o comunque a delimitare la portata del provvedimento cautelare. L'assoggettabilità del provvedimento ex art. 669 *duodecies* cpc al reclamo va dunque esaminata e vagliata caso per caso, dovendosi avere riguardo al concreto contenuto del provvedimento cui si riferisce, e dovendosi per l'effetto ritenere reclamabile tale provvedimento nella misura in cui lo stesso contenga delle statuizioni volte ad incidere sull'ambito di applicazione della misura cautelare .

Ritiene il Collegio che tale secondo orientamento sia preferibile, poiché meglio risponde alle duttili esigenze dei procedimenti cautelari, non strettamente vincolati alle forme tipiche dei procedimenti di cognizione ed esecutivi, in seno ai quali è concesso al Giudice che ha disposto la cautela di adottare dei provvedimenti di natura latamente esecutiva ma che, al contempo, possono incidere anche in ordine alla concreta delimitazione dell'ambito di applicazione del provvedimento cautelare, non sempre pienamente delineato dal provvedimento che ha accolto il ricorso cautelare, non essendo peraltro imposto al Giudice che autorizza la cautela di dettare le specifiche modalità di attuazione del provvedimento.

Nel caso in esame, il Collegio, nell' autorizzare il sequestro, non ha specificatamente individuato i beni sui quali eseguire la misura.

Del resto, è noto che il sequestro conservativo è misura volta a tutelare la garanzia patrimoniale generica del creditore, essendo quindi rimesso al sequestrante di individuare i beni sui quali eseguire il provvedimento.

Nel pronunciarsi sul ricorso ex art. 669 *duodecies* cpc proposto dall'odierno reclamato, il Giudice non si è limitato a dettare modalità meramente esecutive del provvedimento cautelare, ma si è pronunciato, mediante risoluzione di questione di diritto, sulla sequestrabilità di un bene, così implicitamente incidendo sull'ambito di applicazione dell'ordinanza autorizzativa, mediante statuizioni idonee ad delimitare in senso quantitativo sulla misura cautelare.

Il reclamo deve pertanto ritenersi ammissibile.

* * *

Va poi rigettata l'eccezione sollevata da parte reclamante, secondo la quale il Giudice adito non sarebbe competente.

Deve premettersi che la quota di società di persone non può essere qualificata come bene immobile, non potendo quindi ritenersi applicabile, ai fini dell'esecuzione del sequestro, l'art. 679 cpc .

www.osservatoriodirittoimpresa.it

Firmato Da: GUZZO LILIANA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 16a7b9 - Firmato Da: TORRESAN LISA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 11d45e

Si tratta invero di un bene immateriale, al quale, stante il disposto dell'art. 812, ultimo comma, cc, e dell'art. 813 cc, deve applicarsi disciplina dettata per i beni mobili

Ebbene, è ormai consolidato l'orientamento secondo il quale l'attuazione dei provvedimenti di sequestro, pur avvenendo nelle forme previste per il pignoramento (sequestro conservativo), non trasforma i provvedimenti stessi in atti di esecuzione forzata né li assoggetta alla specifica competenza del giudice dell'esecuzione, trattandosi di mero richiamo della legge alle operazioni esecutive e non all'intero sistema di tutela giurisdizionale stabilito in materia, con la conseguenza che la competenza a decidere sulla regolarità e validità del sequestro appartiene al giudice investito del giudizio sulla convalida e sul merito e non al giudice dell'esecuzione (cfr. Cass. 20 aprile 1993 n. 4635; 8 febbraio 1992 n. 1407; 11 gennaio 1988 n. 26, 28, 29 e 30; 30 gennaio 1976 n. 319; 20 maggio 1969 n. 1784).

Tale orientamento è stato ribadito anche dopo l'introduzione della disciplina sul procedimento cautelare uniforme, essendo quindi competente il Giudice della cautela ex art. 669 *duodecies* cpc: tale norma, *"con disposizione di chiusura avente carattere generale, applicabile (art. 669 'quaterdecies') anche ai sequestri, stabilisce che ogni altra questione in ordine all'attuazione della misura cautelare, diversa da quelle in precedenza esaminate nel medesimo articolo (concernenti le mere difficoltà materiali insorte nel corso dell'esecuzione:art. 610 C.p.c.), va proposta nel giudizio di merito. Ne discende che le contestazioni mosse in ordine all'esecuzione del sequestro non assumono natura di opposizione all'esecuzione o agli atti esecutivi, ma conservano la loro natura di eccezioni del soggetto che ha subito la misura cautelare, idonee soltanto a sollecitare l'esercizio, da parte del giudice di merito, dei poteri di modifica, integrazione, precisazione o revoca del provvedimento.* (cfr. cass. Civ. n. 19101/2003, già richiamata dal primo giudice) .

Si tratta in ogni caso di misure che si collocano all'interno del procedimento cautelare non nel Giudizio a cognizione piena, deputato viceversa alla verifica della fondatezza della domanda meritale ma non delle questioni inerenti l'attuazione del provvedimento cautelare.

Chiarito quanto sopra, ai sensi del combinato disposto dell'art. 69 *duodecies* cpc e dell'art. 669 *quater*, secondo comma, cpc.

Il Giudice competente viene individuato nel giudice istruttore e non nel Collegio.

Perfettamente condivisibili appaiono dunque le deduzioni del Giudice della prima fase in ordine alla competenza, che vanno integralmente confermate.

* * *

Va poi respinta l'eccezione di legittimazione attiva sollevata dai reclamanti.

L'interesse principale a contrastare il provvedimento cautelare di sequestro sussiste in capo debitore nei cui confronti la misura cautelare è stata richiesta.

Non convincono pertanto le deduzioni di parte ricorrente, secondo cui unica legittimata sarebbe la società F , interessata ad opporsi al prospettato mutamento della compagine sociale, essendo

www.osservatoriodirittoimpresa.it

Firmato Da: GUZZO LILIANA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 16a7b9 - Firmato Da: TORRESAN LISA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 11d45e

superfluo rilevare come il richiesto sequestro sulle quote societarie di costituirebbe misura volta ad incidere direttamente sul patrimonio di quest'ultimo , il quale pertanto è legittimato ad opporvisi.

* * *

Venendo al merito, il reclamo è infondato.

Il sequestro conservativo ex art. 671 cpc costituisce misura cautelare che rientra tra i rimedi volti ad evitare l'eventuale infruttuosità di un successivo provvedimento di condanna, rispetto al quale assolve una funzione di carattere strettamente strumentale.

Si tratta, infatti, di mezzo di tutela della garanzia patrimoniale, volto a consentire al creditore di assicurarsi la possibilità di esercitare fruttuosamente l'esecuzione forzata nei confronti del proprio debitore nel caso in cui la propria ragione di credito venga riconosciuta all'esito del giudizio di merito.

Il sequestro conservativo non ha, quindi, vita autonoma ma rientra tra le misure cautelari che non godono del cosiddetto regime di strumentalità attenuata di cui all'art. 669 *octies,* VI comma, cpc.

Ed invero, qualora l'azione di merito non sia iniziata entro il termine indicato dalla legge o fissato dal Giudice, ovvero qualora il giudizio di merito, in seno al quale sia promosso il ricorso per sequestro conservativo, si estingua, la misura perde efficacia.

Non è quindi possibile ottenere con la misura del sequestro conservativo effetti più ampi rispetto a quelli che si potrebbero ottenere con un provvedimento di condanna favorevole al ricorrente. In tal senso depone chiaramente il tenore testuale dell'art. 671 cpc, ai sensi del quale possono essere oggetto di sequestro beni mobili immobili o crediti nei limiti in cui la legge ne permette il pignoramento.

Chiarito quanto sopra, va ora osservato che, dal disposto dell'art. 2270 cod. civ. si evince il principio generale del divieto di espropriabilità della quota del socio di società di persone, essendo attribuito ai creditori particolari del socio il solo diritto di chiedere la liquidazione della quota del proprio debitore, qualora gli altri beni dello stesso siano insufficienti a soddisfare il credito azionato.

La *ratio* di tale divieto, come osservato dalla Suprema Corte, si desume con sicurezza dalla disciplina complessiva delle società personali, tradizionalmente ispirata all'esigenza che i rapporti fra i soci siano caratterizzati da un elemento fiduciario (il c.d. *intuitus personae*), il quale implica che, salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo, le partecipazione sociale può essere trasferita solo con il consenso di tutti i soci, ovvero di quelli che rappresentano la maggioranza del capitale sociale (artt. 2252, 2284, 2322 c.c.). L'espropriazione della quota, comportando l'inserimento nella compagine sociale di un nuovo soggetto, prescindendo dalla volontà degli altri soci, introdurrebbe un elemento di "novità" incompatibile con i caratteri di tale tipo di società (Cfr. in tal senso, Cass. civ. n. 15605/2002).

Essendo, quindi, il sequestro conservativo, strutturato come cautela preordinata al pignoramento, tale strumento non può essere concesso sino a che il bene non possa essere considerato utilmente pignorabile e quindi, nel caso di quota di socio di società in accomandita semplice, sino a quando perduri la società

www.osservatoriodirittoimpresa.it

Firmato Da: GUZZO LILIANA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 16a7b9 - Firmato Da: TORRESAN LISA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 11d45e

ovvero sino a quando sia stata utilmente azionata a procedura volta ad ottenere la liquidazione della quota socio (art. 2305 cc, richiamato dall'art. 2315 cc).

Ed invero, fino a tale momento, la quota sociale del debitore costituisce un valore economico che fa capo al patrimonio sociale e che, pertanto, è intangibile da parte del creditore.

La giurisprudenza di legittimità è giunta a riconoscere la possibilità di espropriare delle quote sociali solo nel caso in cui i soci stessi, nell'ambito dell'autonomia che governa il contratto sociale, abbiano liberamente statuito la libera circolazione delle quote, così attenuando l'importanza dell'elemento fiduciario proprio del tipo societario.

Il sequestro conservativo è stato quindi ritenuto ammissibile, ma a condizione che le quote siano liberamente trasferibili (situazione che non ricorre nel caso in esame, ove le quote della società di cui si discute non sono liberamente trasferibili, come chiarito dall'art. 10. comma 3, dell'atto costitutivo) e quale strumento volto ad assicurare gli effetti di una futura pronuncia di condanna, che possa essere suscettibile di esecuzione forzata sul bene oggetto di sequestro.

Vero è che la norma di cui all'art. 2270 cc attribuisce al creditore particolare del socio il diritto di compiere atti conservativi sulla quota spettante al debitore in sede di liquidazione.

Tale disposizione, la cui interpretazione e portata applicativa è oggetto di ampio dibattito dottrinale e giurisprudenziale, non individua chiaramente quali siano tali atti conservativi.

Ritiene tuttavia il Collegio, condividendo le argomentazioni già svolte dal primo Giudice, che siffatto vuoto normativo non possa essere colmato mediante un'interpretazione che costituisce un'evidente forzatura della natura e delle finalità del sequestro conservativo ex art. 671 cpc, quale strumento azionabile solo nei limiti espressamente stabiliti dalla legge e qualora sia preordinato a convertirsi in pignoramento.

Le pronunce invocate da parte reclamante sono state emesse dalla Corte di Cassazione Penale e riguardano il sequestro preventivo , non potendosi quindi estendere i relativi principi al sequestro conservativo civilistico , tenuto conto del quadro normativo di riferimento, come sopra delineato.

Né gli effetti pregiudizievoli derivanti ai creditori, determinati dall'impossibilità di assoggettare a sequestro le quote societarie, possono portare l'interprete a snaturare la portata applicativa della disciplina in materia di sequestro.

Il reclamo va, per quanto sopra esposto, respinto.

Sussistono i presupposti per il pagamento, da parte della reclamante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, ai sensi dell'art. 1, comma 17, l. 24/2012 n. 228.

Spese al merito.

P.Q.M.

respinge il reclamo;

www.osservatoriodirittoimpresa.it

Firmato Da: GUZZO LILIANA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 16a7b9 - Firmato Da: TORRESAN LISA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 11d45e

dichiara la sussistenza dei presupposti per il pagamento, da parte dei reclamanti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, ai sensi dell'art. 1, comma 17, l. 24/2012 n. 228.

Spese al merito

Così deciso in Venezia, nella camera di consiglio del 15.03.2018

il Presidente

dott.ssa Liliana Guzzo

il Giudice estensore

dott.ssa Lisa Torresan

www.osservatoriodirittoimpresa.it

Firmato Da: GUZZO LILIANA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 16a7b9 - Firmato Da: TORRESAN LISA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 11d45e